

GLI ESTENSORI

Dott. Ing. Roberto Keffer

Dott. Arch. Michela Di Mento

Rev.1	MARZO 2010	Integrazione giusta nota STER Varese 11/04/2008 prot.n. AD15.2008.0001766					
n°.	data	revisione		disegnato	controllato	approvato	
commessa	M0306	data MARZO 2007		disegnato	scala /		
disegno n.	34268			controllato			
committente					tavola n°		
 <b>COMUNE DI CASTRONNO</b> Provincia di Varese					6		

oggetto

**INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE**  
 Legge Regionale 1/2000, art.3, comma 114

titolo

**Regolamento di polizia idraulica**



20090 Milano Segrate  
 Centro Direzionale Milano 2 - Palazzo Canova  
 tel. 02-210841 - fax 02-26924275  
 e-mail mwh.italia@it.mwhglobal.com



21052 BUSTO ARSIZIO (VA) - via B. Raimondi, 5  
 tel. 0331-636702 - fax 0331-636713  
 e-mail segreteria@nordmil.com

**COMUNE DI CASTRONNO**  
**Provincia di Varese**

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE  
Legge Regionale 1/2000, art. 3, comma 114

**REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**

Marzo 2007  
Agg. Marzo 2010

INDICE

<i>Art. 1.</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	2
<i>Art. 2.</i>	<i>Individuazione delle fasce di rispetto</i>	2
<i>Art. 3.</i>	<i>Fascia di tutela assoluta</i>	2
<i>Art. 4.</i>	<i>Fascia di tutela e di rispetto</i>	3
<i>Art. 5.</i>	<i>Attività vietate all'interno delle fasce di rispetto</i>	4
<i>Art. 6.</i>	<i>Attività consentite all'interno delle fasce di tutela assoluta e delle fasce di tutela e di rispetto soggette ad autorizzazione comunale</i>	4
<i>Art. 7.</i>	<i>Costruzioni, manufatti, recinzioni – Distanze minime</i>	5
<i>Art. 8.</i>	<i>Classificazione del rischio</i>	5
<i>Art. 9.</i>	<i>Manutenzioni periodiche</i>	6
<i>Art. 10.</i>	<i>Scarichi in corpi idrici</i>	6
<i>Art. 11.</i>	<i>Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione</i>	6
<i>Art. 12.</i>	<i>Modalità di autorizzazione</i>	6
<i>Art. 13.</i>	<i>Autorizzazione paesistica</i>	7
<i>Art. 14.</i>	<i>Canone di polizia idraulica</i>	7
<i>Art. 15.</i>	<i>Deroghe</i>	7
<i>Art. 16.</i>	<i>Norme finali</i>	7
Appendice:	Stralcio dalle Norme Tecniche di Attuazione di variante art. 51, 52, 53 e 54 «ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AL P.A.I. "PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO" Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter.»	8

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento riguarda le funzioni di polizia idraulica di competenza comunale come indicato dall'art 3 comma 114 della L.R. 1/2000 siccome attuato dalla D.G.R. 7/13950 del 1 agosto 2003.
2. Il Torrente Arno e la Roggia Scirona appartengono al reticolo principale (individuato dall'allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale 7/13950 del 1 agosto 2003) sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica.
3. Gli altri corsi d'acqua appartengono al reticolo minore.


### **Art. 2. Individuazione delle fasce di rispetto**

1. Le fasce di rispetto sono individuate nella cartografia allegata.
2. Le fasce di rispetto sono state tracciate sulla base della revisione generale dello studio idraulico redatto per l'«Adeguamento del piano regolatore generale al P.A.I. "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico" legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter».
4. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato dalla sommità della sponda incisa.

Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze sono calcolate dal limite interno della sponda.

Nel caso di argini in rilevato le distanze sono calcolate dal piede della scarpata del rilevato.

Nello schema successivo è riportata una sezione tipo di alveo fluviale con individuazione dei punti per la misurazione delle distanze.



In ogni caso i limiti delle fasce dovranno essere ricollocati e precisati in occasione d'ogni futuro intervento che interessi le fasce circostanti i corsi d'acqua.

### **Art. 3. Fascia di tutela assoluta**

1. Su tutto il reticolo idrico è individuata una fascia di tutela assoluta di 4 m a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini. La fascia di tutela assoluta è adibita esclusivamente alla tutela del corso d'acqua, al ripristino dei suoi caratteri di naturalità e all'accessibilità dei luoghi, per manutenzione, fruizione e naturalizzazione. E' assimilabile, per le norme di gestione, alla fascia A del PAI, che vieta attività di

trasformazione dello stato dei luoghi che modificano l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio.

2. In questa fascia sono vietati gli scavi, i movimenti di terra, le nuove edificazioni anche interrato, le recinzioni anche mobili, le piantagioni e gli orti, e tutte quelle attività che contrastano con la destinazione dell'area definita sopra.
3. Sono consentiti, previa autorizzazione, gli interventi di difesa spondale e le opere necessarie per la gestione e manutenzione del corso d'acqua (opere di presa e di recapito, ecc.), la cui costruzione e manutenzione devono essere valutate e studiate per minimizzarne l'impatto.
4. Nella fascia di tutela assoluta sono ammessi i cambi colturali, gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali e all'eliminazione dei fattori incompatibili d'interferenza antropica, i miglioramenti fondiari limitati alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia, le occupazioni temporanee, a patto che non siano ubicabili all'esterno della fascia di tutela assoluta .
5. **Relativamente alle opere, strutture, infrastrutture ed agli edifici esistenti alla data di adozione del presente regolamento, ricadenti totalmente o parzialmente nelle fasce di rispetto all'interno del centro abitato sono ammessi i lavori di manutenzione ordinaria straordinaria dell'esistente, così come definiti dall'art. 27 comma 1 lettera a) e b) della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, con esclusione della demolizione totale e ricostruzione della stessa, senza cambio di destinazione d'uso od aumento di volumetria.**

**Il recupero abitativo del sottotetto è ammesso purché non sia previsto aumento di carico abitativo. Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da studio e verifica di compatibilità idraulica che documenti l'assenza di interferenze sull'assetto idrologico-idraulico e l'effettiva esigenza della proposta.**

#### **Art. 4. Fascia di tutela e di rispetto**

1. La fascia di tutela e rispetto, dove individuata, è esterna alla precedente, si estende fino ad una distanza di 10 metri per parte a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini. La fascia di tutela e di rispetto è individuata negli allegati grafici: ha lo scopo di migliorare la rivalutazione naturalistica del corso d'acqua, di garantire un riassetto ecologico delle fasce verdi e di permettere la fruizione dei luoghi.
2. La fascia di tutela e rispetto è assimilabile, per quanto riguarda le norme di gestione, alla fascia B del PAI. Nella fascia di tutela e rispetto sono vietati gli interventi che comportano una riduzione apprezzabile della capacità di invaso durante le piene.
3. Sono vietate le nuove edificazioni, qualora si tratti di strutture in muratura o stabili, i depositi permanenti di materiale, l'ubicazione di impianti e strutture a rischio per il suolo o la falda, quali cisterne e serbatoi, impianti di stoccaggio, lavorazione ecc, sfasciacarrozze, discariche ecc, e l'ubicazione di strutture sensibili quali i pozzi.
4. Sono consentiti, oltre agli interventi di cui all'articolo 3 comma 3, 4 e 5, gli interventi e le opere di pubblica utilità e gli interventi che non influiscono né direttamente né indirettamente sul corso d'acqua, che non peggiorano l'aspetto dei luoghi e non ne compromettono la rinaturalizzazione futura.
5. Tali opere devono essere accompagnate da autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale o da altro organo competente nel caso dei corsi d'acqua principali, a seguito di apposita relazione tecnica di inquadramento territoriale che valuti l'impossibilità di spostamento in altro sito dell'opera e le sue ricadute sulle dinamiche del corso d'acqua anche in occasione di eventi di piena, sulla qualità delle acque e sulla possibilità di ripristino e rinaturalizzazione dell'area.

6. **Relativamente alle opere, strutture, infrastrutture ed agli edifici esistenti alla data di adozione del presente regolamento, ricadenti totalmente o parzialmente nelle fasce di rispetto all'interno del centro abitato sono ammessi i lavori di manutenzione ordinaria straordinaria dell'esistente, così come definiti dall'art. 27 comma 1 lettera a) e b) della L.R. 11 marzo 2005 n. 12., con esclusione della demolizione totale e ricostruzione della stessa, senza cambio di destinazione d'uso od aumento di volumetria.**

**Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da studio e verifica di compatibilità idraulica che documenti l'assenza di interferenze sull'assetto idrologico-idraulico e l'effettiva esigenza della richiesta.**

***Art. 5. Attività vietate all'interno delle fasce di rispetto***

1. Sono vietate le seguenti attività:
- a) l'occupazione e la riduzione delle aree d'espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
  - b) la posa longitudinale, in alveo, di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua;
  - c) le nuove edificazioni e i movimenti terra, se non aventi l'esclusivo scopo di consolidamento dei terreni o di regimazione idraulica del corso d'acqua;
  - d) la copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D. Lgs. n. 152/99 art. 41;
  - e) la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza; è possibile il restauro e la sistemazione dell'esistente all'interno del perimetro edificato.

***Art. 6. Attività consentite all'interno delle fasce di tutela assoluta e delle fasce di tutela e di rispetto soggette ad autorizzazione comunale***

1. Sono consentite e soggette ad autorizzazione comunale le seguenti attività:
- a) gli interventi che non influiscano né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua, specificati nei punti successivi;
  - b) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna) realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e da modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: i muri spondali verticali o ad alta pendenza saranno consentiti solo all'interno del centro abitato e dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili, e solo nei tratti compresi fra muri verticali già esistenti;
  - c) gli attraversamenti: ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere. I manufatti dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione delle infrastrutture pubbliche all'interno delle fasce A e B, paragrafi 3 e 4" (delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99)
- I manufatti di attraversamento non dovranno:
- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
  - avere l'intradosso a quota inferiore al piano di campagna;
  - comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo;

- prevedere il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione; solo in caso di effettiva e dimostrata necessità nonché di impossibilità di diversa localizzazione, le stesse potranno essere interrate.
- In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati sotto all'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua;
- d) tutti gli attraversamenti aerei di: linee elettriche, telefoniche, teleferiche;
  - e) la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, che non modifichino i fenomeni idraulici, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo.
2. Il progetto degli interventi di cui ai punti a) b) c) d) ed e) dovrà in ogni caso essere accompagnato da una relazione idrogeologica-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m.
  3. Per i tratti già tominati vale quanto previsto all'art. 21 delle NTA del P.A.I. "Adeguamento dei tratti combinati dei corsi d'acqua naturali" E' consentito il posizionamento di griglie all'inizio dei tratti tominati.
  4. Tutte le opere non devono comportare un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di bacino e Regione.
  5. Salvo provata dimostrazione della loro ineluttabilità, sono vietati i muri in calcestruzzo armato.

#### **Art. 7. Costruzioni, manufatti, recinzioni – Distanze minime**

1. Nelle fasce di tutela assoluta e di tutela e di rispetto non è consentita la realizzazione di costruzioni di nessun genere neppure a carattere provvisorio.
2. Saranno consentite recinzioni, senza muratura al piede, che in ogni caso avranno una distanza minima di mt. 4,00 dal punto più esterno della sponda.
3. E' consentita la posa di parapetti in corrispondenza degli argini che devono essere di tipo facilmente smontabile, per sole esigenze di sicurezza: tipo e forma di essi dovranno essere preventivamente approvati dall' Amministrazione comunale.

#### **Art. 8. Classificazione del rischio**

1. Le aree a rischio sono state definite e normate con studio idraulico finalizzato al tracciamento delle fasce fluviali alla scala dello strumento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 4.3 punto 1 della D.G.R. 11 dicembre 2001 - n. 7/7365, che contiene la valutazione delle condizioni di rischio secondo il metodo approfondito descritto nell'Allegato 3 della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia 11 Dicembre 2001 - N. 7/7365 "Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) in campo urbanistico. Art. 17, comma 5, della legge 18 maggio 1989 n. 183" <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Si allega in Appendice stralcio dalle Norme Tecniche di Attuazione di variante relativo agli art. 36, 37 e 38 dell' «ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AL P.A.I. "PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO" Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter.»

**Art. 9. Manutenzioni periodiche**

1. Le manutenzioni dei corsi d'acqua possono essere eseguite con mezzi meccanici o manualmente. Le frequenze dovranno essere stabilite in conformità ad indagini specifiche da eseguire lungo i corsi d'acqua.
2. Per eseguire le manutenzioni potranno essere realizzate delle rampe d'accesso per i mezzi meccanici. Le rampe saranno realizzate in pietrisco fine tipo granulato rullato e costipato o in pietra posata su letto di cemento.
3. Le manutenzioni relative al reticolo minore saranno di competenza del Comune.

**Art. 10. Scarichi in corpi idrici**

1. Uno scarico idrico nel reticolo minore deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale sotto l'aspetto quantitativo.
2. In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate con opportuno margine di sicurezza.
3. Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.
4. Gli scarichi nei corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 12 delle NTA del PAI e dal punto 6 dell'Allegato B alla DGR 7/13950. Lo scarico di acque bianche direttamente in alveo deve essere limitato attraverso l'individuazione di aree nelle quali favorire l'infiltrazione di tali acque nel terreno.
5. Le portate di scarico devono essere comunque inferiori a:
  - 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
  - 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.
6. Per quanto riguarda l'aspetto qualitativo degli scarichi l'autorizzazione è di competenza provinciale ai sensi della L. 258/2000.

**Art. 11. Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione**

1. Le domande di autorizzazione in materia di polizia idraulica dovranno essere presentate a firma di tecnico abilitato. La modalità di autorizzazione saranno definite con determinazione del responsabile del servizio competente.
2. Per ogni intervento o cambiamento di destinazione d'uso all'interno delle fasce di rispetto è in ogni caso richiesto il parere favorevole del comune, in conformità a specifico studio di compatibilità idraulica.
3. Qualora l'intervento interagisca con il sottosuolo o quando si preveda una diminuzione della sezione dell'alveo, si richiede:
  - relazione geologica;
  - relazione idraulica.

**Art. 12. Modalità di autorizzazione**

1. Le pratiche per il rilascio d'autorizzazione di polizia idraulica dovranno essere presentate al protocollo comunale.



2. L'autorizzazione sarà rilasciata nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Per il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere versata una fidejussione a favore dell'Amministrazione Comunale a garanzia della perfetta esecuzione delle opere.
3. La fidejussione sarà svincolata a fine lavori previa richiesta e sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale. La fidejussione sarà d'importo pari al 20% del valore dell'opera in progetto calcolata su un preventivo di spesa che sarà allegato al progetto. I prezzi dovranno essere quelli della Camera di Commercio della Provincia di Milano, bollettino più recente disponibile alla data della richiesta di esecuzione dell'opera.

**Art. 13. Autorizzazione paesistica**

1. Il richiedente dovrà allegare alla domanda l'autorizzazione paesistica.

**Art. 14. Canone di polizia idraulica**

1. Sul reticolo minore il Comune introita i canoni di polizia idraulica nella misura prevista dall'allegato C alla DGR 7/13950 del 1 agosto 2003 e successive modifiche o aggiornamenti.

**Art. 15. Deroghe**

1. Le previsioni del presente Regolamento possono essere derogate nei casi e con le procedure previste dalla legge.

**Art. 16. Norme finali**

1. In caso di realizzazione di opere non autorizzate o in difformità da quanto autorizzato, la diffida a procedere ed il ripristino potranno essere disposte con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge n. 47/85 e DPR n. 380/2001.
2. I casi d'esecuzione di opere realizzate senza autorizzazione andranno valutati caso per caso. Quando le opere siano conformi alle normative vigenti e qualora il soggetto che ha commesso l'abuso chieda l'accertamento di conformità allegando i documenti necessari, potrà essere emesso un provvedimento in sanatoria con sanzione. In caso di opere non conformi sarà emessa ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso l'intervento occupi spazi demaniali si attiveranno le norme di cui all'art 14 della L. 47/85.
3. Il Comune, in caso di necessità di definire o di modificare i limiti delle aree demaniali potrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni. Le richieste di sdemanializzazione di parti del reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico **secondo le modalità operative dettate dalla d.g.r. 14/01/2005 n°7/20212.**
4. Ai sensi del comma 4 del d.lgs. 11 maggio 1999 n° 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

GLI ESTENSORI

Dott. Ing. Roberto Keffer

Dott. Arch. Michela Di Mento

APPENDICE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA  
Stralcio dalle Norme Tecniche di Attuazione di variante art. 51, 52, 53 e 54  
«ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AL P.A.I. "PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO"  
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter.»

---

**Appendice: Stralcio dalle Norme Tecniche di Attuazione di variante art. 51, 52, 53 e 54  
«ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AL P.A.I. "PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO" Legge 18 maggio 1989, n. 183,  
art. 17, comma 6 ter.»**

**Art. 51 Prescrizioni comuni per le aree a rischio idraulico**

51.1 Disposizioni generali.

1. Gli elaborati tecnici allegati definiscono le aree a rischio idraulico molto elevato (R4-), elevato (R3), medio e moderato (R2 e R1).
2. Nelle aree a rischio idraulico continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione della variante osservando le cautele e le prescrizioni disposte dal presente articolo.
3. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e gli interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico devono essere conformi alle leggi di settore, alle norme in materia di realizzazione delle opere pubbliche e alle norme di tutela ambientale, nonché alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o vigenti.
4. Tutte le nuove attività, opere, sistemazione ed interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico devono essere tali da:
  - a) migliorare o in ogni caso non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
  - b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento del rischio idraulico, né localmente né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque;
  - c) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
  - d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente,
  - e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza dei cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
  - f) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo, impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
  - g) impiegare, ove possibile, tecniche a basso impatto ambientale
  - h) salvaguardare la risorsa acqua in funzione del minimo deflusso vitale o della potenzialità della falda.
5. Per gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente nelle aree a rischio idraulico sono richiamate le definizioni di cui all'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457.
6. Il Comune informerà i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo e sugli interventi prescritti, provvedendo altresì ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio in funzione del rischio.
7. I soggetti attuatori sono tenuti a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti, l'atto liberatorio, che dovrà valere anche per gli aventi causa, dovrà essere trasmesso all'amministrazione comunale prima del ritiro del titolo edificatorio.
8. Gli interventi consentiti dal presente articolo devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza in materia di protezione civile.

51.2 Interventi per la riduzione del rischio e di sistemazione ambientale.

1. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico sono ammessi:
  - a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione del rischio;
  - b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione ripariale, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica";
  - c) gli interventi urgenti delle autorità idrauliche e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

51.3 Compatibilità idraulica nelle aree a rischio idraulico.

1. Salve le esclusioni espressamente indicate dalle presenti norme, nelle aree delimitate a rischio idraulico R4, R3, R2, i progetti per interventi consentiti di nuova edificazione e infrastrutturazione sono accompagnati dallo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 55.2.

51.4 Misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture da applicarsi nelle zone a rischio R4, R3, R2

1. Di seguito si elencano alcuni dei possibili accorgimenti che dovranno essere presi in considerazione per la mitigazione del rischio.

APPENDICE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA  
Stralcio dalle Norme Tecniche di Attuazione di variante art. 51, 52, 53 e 54  
«ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AL P.A.I. "PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO"  
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter.»

---

2. Misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture:
  - a) realizzare le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali, degli impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiali sopraelevate rispetto al livello della piena di riferimento, evitando in particolare la realizzazione di piani interrati;
  - b) non dovranno essere realizzate caldaie ed altri impianti tecnologici a livello dei piani interrati o scantinati;
  - c) le aperture degli edifici poste al di sotto del livello della piena di riferimento dovranno essere realizzate a tenuta stagna, gli ingressi dovranno essere disposti in modo che non siano perpendicolari al flusso della corrente;
  - d) progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare allineamenti di grande lunghezza nel senso di scorrimento delle acque, che potrebbero indurre la formazione di canali di scorrimento a forte velocità;
  - e) favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo.
3. Misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni:
  - a) opere drenanti per evitare le sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione;
  - b) opere di difesa per evitare i fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali;
  - c) fondazioni profonde per limitare i fenomeni di cedimento o di rigonfiamento di suoli coesivi;
  - d) le opere di fondazione e le strutture dovranno essere progettate e verificate tenendo conto dei fenomeni di piena idraulica e i relativi effetti dinamici.
4. Misure per facilitare l'evacuazione di persone e beni in caso di inondazione: uscite di sicurezza situate sopra il livello della piena centennale aventi dimensioni sufficienti per l'evacuazione di persone e beni verso l'esterno o verso i piani superiori.
5. Nei locali interrati o in ogni modo posti sotto il livello della piena di riferimento, è vietato detenere: macchinari elettrici, sostanze tossiche o nocive, materiali d'uso potenzialmente inquinanti.

**Art. 52 Aree a rischio molto elevato (R4)**

52.1 Disposizioni generali

1. Nelle aree a rischio idraulico molto elevato si applicano inoltre le disposizioni dell'art.38 relative alla disciplina delle fasce fluviali.

52.2 Interventi consentiti

1. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato (R4) comprese all'interno del centro edificato sono consentiti esclusivamente:
    - a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
    - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici così come definiti dalle lettere a), b), e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457, qualora non incidano sulle strutture;
    - c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica utilità. In questi interventi è ammesso un aumento di superficie utile non superiore a quella esposta ad allagamento dei singoli edifici, purché con contestuale dismissione delle stesse superfici esposte e purché sia effettuata la verifica strutturale sull'idoneità delle fondazioni e delle altre strutture portanti;
    - d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e infrastrutture, a rete o puntuali, pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
    - e) la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere, delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi pubblici e di opere di urbanizzazione comprese nel perimetro dei piani attuativi, previo studio di compatibilità idraulica. In ogni caso l'agibilità delle strutture di servizio realizzate è strettamente subordinata al collaudo tecnico delle opere di mitigazione del rischio esistente, nonché alla riclassificazione e ripermetrazione delle aree interessate
    - f) la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti;
    - g) l'esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali.
    - h) gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici, purché diretti all'osservanza di obblighi sanitari stabiliti da leggi;
    - i) la realizzazione di sottotetti a condizione che non comportino aumento del carico urbanistico, realizzati come ampliamento di unità immobiliare esistente;
    - l) realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso ai sensi dell'articolo 9 della legge 122/1989 e successive s.m.i.;
    - m) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
    - n) i mutamenti di destinazione d'uso, a condizione che gli stessi non comportino aumento del rischio, inteso come incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo nella formulazione del D.P.C.M. 29.09.19981;
    - o) l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza del lavoro.
  2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 38.2 lo studio di compatibilità idraulica non è richiesto per i soli interventi di cui ai punti h) l), m), di cui al precedente comma.  
Tutti gli interventi consentiti, potranno essere autorizzati solo previa rinuncia, da parte del soggetto interessato, al risarcimento in caso di danno, o alla presenza di copertura assicurativa
-

APPENDICE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA  
Stralcio dalle Norme Tecniche di Attuazione di variante art. 51, 52, 53 e 54  
«ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AL P.A.I. "PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO"  
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter.»

---

4. I vincoli di cui ai precedenti commi non concernono le opere pubbliche per le quali alla data di adozione della variante siano iniziati i lavori, purché prima del collaudo siano realizzate, ove necessarie idonee opere per la mitigazione del rischio.

**Art. 53 Aree a rischio elevato (R3)**

53.1 Disposizioni generali

1. Nelle aree a rischio idraulico elevato sono consentiti esclusivamente tutti gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi dell'art.9 comma 6 delle N.d.A. del PAI.

53.2 Interventi consentiti

1. Nelle aree R3 comprese nel perimetro del centro edificato, oltre gli interventi di cui all'articolo 52, sono consentiti seguenti interventi, con esclusione tassativa dell'ammissibilità di piani interrati:
- a) gli interventi di ristrutturazione edilizia;
  - b) gli ampliamenti di edifici esistenti esclusivamente per motivate necessità di adeguamento igienico - sanitario, valutate e certificate espressamente nel provvedimento di concessione, e verificate dallo studio di compatibilità idraulica;
  - c) le realizzazioni di manufatti non qualificabili come volumi edilizi, senza necessità dello studio di compatibilità idraulica nei casi in cui non sia richiesta la concessione edilizia;
  - d) le nuove costruzioni e gli ampliamenti ammessi dallo strumento urbanistico, purché il livello del primo solaio di calpestio sia posto a quota non inferiore a m. 0,80 sul livello della piena di riferimento e purché gli incrementi di volume siano realizzati per sola sopraelevazione.
2. Tutti gli interventi consentiti, potranno essere autorizzati solo previa rinuncia, da parte del soggetto interessato, al risarcimento in caso di danno, o alla presenza di copertura assicurativa
3. Nel perimetro delle aree a rischio elevato R3, gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione edilizia, dovranno essere accompagnati dallo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 55.2.

**Art. 54 Aree a rischio idraulico medio (R2) e moderato (R1)**

54.1 Disposizioni comuni per le aree a rischio idraulico medio e moderato

1. Nelle aree a rischio idraulico medio e moderato sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato ed elevato, alle medesime condizioni generali per queste stabilite dagli articoli 52 e 53.
2. Tutti gli interventi ammessi nelle aree a rischio idraulico medio e moderato sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità e, su dichiarazione del progettista, coerentemente con le azioni, le norme e la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile.

54.2 Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico medio (R2)

1. Nelle aree R2 comprese nel perimetro del centro edificato, oltre gli interventi di cui agli articoli 52 e 53, sono consentiti i seguenti interventi:
- a) gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dagli strumenti urbanistici, dai piani di settore e dalla normativa statale e regionale;
  - b) le nuove costruzioni edilizie e gli ampliamenti previsti dagli strumenti urbanistici nei centri abitati, purché il livello del primo solaio di calpestio sia posto a quota non inferiore a m. 0,80 sul livello della piena di riferimento;
  - c) i nuovi insediamenti produttivi, che non costituiscano ampliamento con soluzione di continuità di edificazione rispetto a centri o nuclei urbani esistenti e che non producano rifiuti pericolosi, purché il livello del primo solaio di calpestio sia posto a quota non inferiore a m. 0,80 sul livello della piena di riferimento.
2. Sono soggetti a studio di compatibilità idraulica gli interventi già individuati agli art. 52 e 53, e tutti gli interventi elencati nel presente articolo.

54.3 Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico moderato (R1).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 51 nelle aree a rischio idraulico moderato gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i cambiamenti di destinazione d'uso, gli interventi di nuova costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico sono quelli previsti dallo strumento urbanistico e dai piani di settore vigenti e dalla normativa statale e regionale.